

IL D.L. del FARE n. 69/2013

LE NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

ANCE – Direzione Legislazione Opere Pubbliche

CAGLIARI, 27 SETTEMBRE 2013

IL D.L. DEL FARE

Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, contiene alcune importanti novità in materia di appalti pubblici

Già prima della conversione prevede:

- Periodo transitorio SOA
- Esclusione automatica offerte anomale
- Differimento garanzia globale

L'iter di conversione

- Il testo è stato approvato in prima lettura alla Camera, con l'accoglimento di alcune proposte ANCE
- È poi passato al Senato, in cui sono state introdotte altre importanti previsioni
- È stato approvato, senza ulteriori modificazioni, alla Camera, i primi giorni di Agosto – convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
- ANCE ha costantemente seguito il provvedimento e finalizzato la sua azione all'accoglimento delle proposte urgenti e necessarie per il settore

Differimento della garanzia globale di esecuzione – art. 21

1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato [...] è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

n.b. proroga iniziale a 8 giugno 2013

Garanzia globale di esecuzione

357, c. 5. Sistema di garanzia globale: applicato ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara pubblicati a decorrere da un **anno successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento**, nonché, per contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti con inviti a presentare le offerte inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento.

ARTT. 123 – 135 REGOLAMENTO

GARANZIE (D.P.R. N. 207/2010)

129 e ss –GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

- Richiamata dall'art. 129, c. 3, del Codice
- OBBLIGATORIA PER:
 - appalti integrati di importo superiore a 75 milioni di euro
 - affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare
- FACOLTATIVA PER:
 - appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro
- Consiste nella garanzia definitiva più quella di subentro

Procedura

- il contraente la presenta entro 30 gg dall'aggiudicazione definitiva, redigendola sulla base di un modello allegato al codice
- n.b. in mancanza, il committente dispone la decadenza dall'aggiudicazione definitiva, incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria

- deve indicare il nome di almeno due sostituti in possesso dei requisiti previsti dal bando o dagli avvisi di gara (che la s.a. verifica)
- il garante deve pagare alla stazione appaltante quanto dovuto all'esecutore a titolo di cauzione definitiva (entro 15 gg dalla richiesta) e subentrare nell'esecuzione (entro 30 gg) (in caso di risoluzione del contratto ex 135 e 136, fallimento, liquidazione coatta amm. va o concordato preventivo)
- se i subentranti non adempiono, il garante deve individuare soggetti idonei a subentrare
- la garanzia definitiva è efficace sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. la garanzia di subentro è efficace fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori

- non comporta successione o novazione nel rapporto
- non possono essere fatte valere le eccezioni valide fra i contraenti originari
- non fa venire meno le responsabilità dei contraenti originari
- N.B. pochi soggetti sono in grado di prestarla

ENTRERA' IN VIGORE IL 30 GIUGNO 2014

Le proroghe – art. 26

All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis:

1) al primo e al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

2) al primo periodo, le parole: «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;

b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Cifra di affari in lavori

253, c. 9-bis – **prima...** In relazione all'*articolo 40*, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2013, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della **qualificazione**. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2013, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'*articolo 40*, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all'*articolo 47*, con le modalità ivi previste.

Cifra di affari in lavori

253, c. 9-bis, **ora...** In relazione all'*articolo 40*, comma 3, lettera b), **fino al 31 dicembre 2015**, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo **al decennio antecedente** la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, **fino al 31 dicembre 2015**, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.

Cifra di affari in lavori

- possibilità, sino al 31 dicembre 2015, di estendere all'ultimo decennio antecedente la sottoscrizione del contratto con la SOA il periodo utile per la dimostrazione del possesso dei requisiti relativi a:
 - lavori eseguiti (in categoria e "di punta")
 - cifra di affari in lavori
 - attrezzature tecniche e organico medio
- In precedenza, per la SOA, possibilità per le imprese di utilizzare i lavori realizzati negli ultimi dieci anni, mentre per gli altri requisiti di qualificazione era previsto il riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla sottoscrizione del contratto con la SOA

Esclusione automatica delle offerte anomale - art. 26

253, c. 20-bis- prima... Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 28.

Esclusione automatica delle offerte anomale - art. 26

253, c. 20-bis- ora... Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 28.

122, comma 9

9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'*articolo 86*; in tal caso non si applica l'*articolo 87*, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'*articolo 86*, comma 3.

124, comma 8

8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'*articolo 86*; in tal caso non si applica l'*articolo 87*, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'*articolo 86*, comma 3.

Esclusione automatica delle offerte anomale

- Proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino alla soglia comunitaria (5.000.000 di euro).
- le amministrazioni potranno usufruire di una semplificazione dell'attività amministrativa e di un notevole risparmio di tempo rispetto al procedimento di valutazione della congruità dell'offerta - cantierizzazione delle opere

-

Suddivisione in lotti – art. 26-bis

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti».
2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,» sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali».
3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del [...] decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono inserite le seguenti: «, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,».

In pratica

- Introdotto l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di motivare nella **determina a contrarre**, circa le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti.
- Precisato che, fra i compiti dell'Autorità di Vigilanza, oltre alla vigilanza sull'osservanza nelle gare dei principi generali dell'art. 2 del Codice, si ponga attenzione al principio di suddivisione in lotti funzionali a tutela della piccola e media impresa.
- Precisato che, tra i dati che le stazioni appaltanti debbono fornire all'Osservatorio dei contratti pubblici sul contenuto dei bandi, va specificata l'eventuale suddivisione in lotti funzionali.

Il Codice: art. 2, c. 1-bis, 1-ter

1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.

Perché la suddivisione in lotti agevola le PMI?

- Perché i lotti di piccole o medie dimensioni corrispondono alle caratteristiche delle imprese che eseguono le lavorazioni


L'evoluzione della normativa di riferimento

SMALL BUSINESS ACT PER L'EUROPA - Comunicazione 25 giugno 2008 n. 394 - Iniziativa comunitaria volta a promuovere la crescita e la competitività delle micro, piccole e medie imprese aiutandole ad affrontare i problemi che ne ostacolano lo sviluppo

STATUTO DELLE IMPRESE - Legge n. 180 del 11 novembre (contiene principi fra cui la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, e la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione)

DECRETO SALVA ITALIA – Legge n. 201 del 2011 – modifica l'art. 2 del Codice dei contratti, nella parte in cui sono state introdotte le recenti novità del DL Fare

Principio generale di suddivisione in lotti



L'anticipazione del corrispettivo d'appalto- art. 26-ter

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

STORIA

- L'istituto dell'anticipazione nel 1996, con la L. n. 662, era stato ridimensionato – dal 10% al 5%
- Poi soppresso dal D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (con esclusione dei contratti cofinanziati da parte dell'Unione Europea)
- «È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche [...] ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.
- Oggi, è previsto come obbligatorio in Francia – dove peraltro l'anticipazione è incrementata sino al 20%, come misura anticrisi - ed in Spagna.

Caratteristiche

- La corresponsione è obbligatoria – alla Camera era facoltativa
- È in misura pari al 10% dell'importo contrattuale
- Opera in deroga al divieto di cui all'art. 140 del Regolamento
- Si applicano gli artt. 124, cc. 1 e 2, e 140, cc. 2 e 3, del Regolamento
- È prevista e pubblicizzata dall'ente appaltante nel bando

Le norme di riferimento

124, c. 1 e 2

1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

140, c. 2 e 3

2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

•••

- **contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale:**

gli effetti finanziari dell'anticipazione di cui al comma si scontano a valere sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile- Ragioneria Generale

- **contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno:**

l'anticipazione deve essere effettuata nel primo mese dell'anno successivo e compensata nel corso dello stesso anno contabile

I subcontratti di fornitura – art. 30, c. 5- quater.

5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le parole: «con posa in opera» sono soppresse

L'art. 15 dello Statuto delle imprese - prima

Contratti di fornitura con posa in opera

La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di **forniture con posa in opera** le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

in sede di lavori sulla Legge, accolto l'ordine del giorno n. 3 con il quale si impegnava il Governo "ad adottare le opportune iniziative volte a precisare, in via amministrativa o legislativa, che la disciplina sull'obbligo per l'appaltatore di comprovare al committente il pagamento effettuato a favore del subappaltatore pena la sospensione del pagamento dello stato di avanzamento lavori **si applicava agli esecutori in subcontratto di fornitura con posa in opera come definite dall'articolo 118 comma 11 del D.Lgs 163/2006"**

La novità

Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 118 del codice – qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 giorni, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari - si applica ai subcontratti di **sola fornitura**, e non più ai subcontratti di fornitura con posa in opera.

- Fino ad oggi, come da citato O.d.G., si applicava ai subcontratti di fornitura con posa in opera, in ragione della loro stretta correlazione all'appalto. Ora, la correlazione viene meno
- N.b. il Governo si è impegnato ad eliminare la previsione

Il costo del personale – art. 32, c. 7-bis

32, c. 7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

Spunti di riflessione

- In passato, il DL n. 70/2011 lo aveva introdotto nell'art. 81, c. 3 – norma su criteri di scelta dell'offerta migliore
- Ora è nell'art. 82, criterio del prezzo più basso – non si applica nell'offerta economicamente vantaggiosa?
- Come si determina il costo del personale? È valido il dibattito sorto fra ITACA e AVCP?

Banca Dati contratti pubblici – art. 49-ter

Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto Fare, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice

n.b. In attuazione dell'art. 6-bis, l'Avcp ha istituito l'AVCPass, che, nell'ambito della banca dati dei contratti pubblici, consente la verifica on-line del possesso dei requisiti degli operatori economici.

L'operatività del sistema è stata prorogata al 1° gennaio 2014, in cui l'utilizzo diventerà obbligatorio per gli appalti sopra i 40.000 euro.

Come inciderà la nuova disposizione sul differimento? Probabilmente anticiperà di poco l'AVCPass

Concordato in bianco – art. 82

All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti»;
- b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.».

2. All'articolo 161, settimo comma, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».

•••

3. L'*articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, è sostituito dal seguente:

«Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.».

3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al *decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220*.

In pillole

- l'imprenditore, oltre al deposito del ricorso con la domanda di concordato e i bilanci degli ultimi tre esercizi, deve depositare anche **l'elenco nominativo dei creditori** con l'indicazione dei rispettivi crediti;

- con il decreto di fissazione del termine, il tribunale può nominare il **commissario giudiziale**. Se il commissario accerta che il debitore ha compiuto atti di occultamento, dissimulazione dell'attivo o comunque messo in atto comportamenti in frode, deve riferire al tribunale che, a seguito di verifiche positive, può dichiarare con decreto la domanda improcedibile e dichiarare, su istanza del creditore o richiesta del PM, il fallimento del debitore, se ci sono i presupposti;

...

- il tribunale deve acquisire il **parere del Commissario giudiziale**, se nominato, per l'autorizzazione del debitore al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione;
- sono previsti **obblighi informativi periodici** disposti dal tribunale, relativi anche alla gestione finanziaria dell'impresa ed all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere con periodicità almeno mensile (ridimensionabile) e sotto la vigilanza del commissario, se nominato;
- il debitore deve depositare ogni mese una **situazione finanziaria dell'impresa, pubblicata nel registro delle imprese**. L'inadempimento comporta l'inammissibilità della proposta;
- il tribunale può **sentire** in ogni momento i **creditori**.